

Legge regionale 26 maggio 1992, n.25

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 32/74 e successive modificazioni ed integrazioni costitutiva della Fidi-Toscana S.p.A.

ARTICOLO 1

Prima dell'art. 1, della legge regionale 5.6.1974, n. 32, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

CAPO I

Compagine sociale

L'art. 2 della LR 5 giugno 1974 n. 32 e' cosi' sostituito:

"Art. 2
(Soci)

Possono essere soci della Fidi Toscana SpA i comuni e le province della Toscana e i relativi consorzi, gli enti pubblici, gli enti pubblici economici, le associazioni delle categorie economiche, i consorzi di cooperative, le associazioni rappresentative del movimento cooperativo, gli istituti e le aziende di credito.

Possono altresì essere soci altri soggetti di diritto pubblico e di diritto privato".

ARTICOLO 2

(Modifiche all'art. 3 (Quota di partecipazione della Regione) della LR 5 giugno 1974, n. 32 e successive modifiche.)

L'art. 3 della LR 5 giugno 1974 n. 32 e' cosi' sostituito:

"Art. 3
(Quota di partecipazione della regione)

La Regione Toscana manterra' una partecipazione prevalente nel capitale sociale della Fidi Toscana SpA, conseguente alla quota azionaria di sua proprieta' e alle norme dello statuto sociale che discendono dalle disposizioni contenute nei successivi comma del presente articolo e negli articolo 4, quarto e nono comma, e 16 della presente legge.

In caso di aumento di capitale sociale, non potra' essere in alcun modo limitato o escluso il diritto di opzione della Regione Toscana.

Questa esercitera' tale diritto nei limiti necessari per mantenere una partecipazione al capitale sociale della Fidi

Toscana SPA corrispondente ad almeno il 35%.

Ciascun socio diverso dalla regione Toscana non potrà avere singolarmente una partecipazione al capitale sociale della Fidi Toscana SpA superiore al 15%. I gruppi creditizi indicati dall'art. 5 della legge 30 luglio 1990 n. 218 non potranno avere complessivamente una partecipazione al capitale sociale della Fidi Toscana SpA superiore al 30%.

Le azioni della Fidi Toscana SpA non potranno essere sindacate.

Oltre a quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2369 bis del codice civile, per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci della Fidi Toscana SpA sarà necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale."

ARTICOLO 3

Prima dell'art. 4 della legge regionale 5-6-1974, n. 32 e successive modificazioni è inserito il seguente capo:

"CAPO II

Garanzia e assunzione di partecipazione in imprese di minori dimensioni costituite in forma di società di capitali

Nel primo comma dell'art. 4 della LR 5 giugno 1974 n. 32 le parole "secondo le indicazioni di cui al successivo sesto comma" sono sostituite con le parole "secondo le indicazioni di cui al successivo quarto comma".

Nel quinto comma dell'art. 4 LR 5 giugno 1974 n. 32 le parole "Per quanto concerne il credito a breve termine" sono sostituite con le parole "Per quanto concerne la concessione della garanzia su operazioni di credito a breve termine".

Dopo l'ultimo comma dell'art. 4 della LR 5 giugno 1974 n. 32 sono inseriti i seguenti commi:

"La Fidi Toscana SpA presta la propria garanzia in favore di soggetti che intendano assumere partecipazioni di minoranza e prestiti obbligazionari convertibili emessi da imprese di minori dimensioni costituite in forma di società di capitali, operanti nei settori di interesse regionale ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto.

La Fidi Toscana SpA assume, anche mediante l'adesione a sindacati di collocamento e/o di garanzia, partecipazioni di minoranza e prestiti obbligazionari convertibili, in imprese di minori dimensioni costituite in forma di società di capitali, con valide prospettive economiche, operanti nei

settori di interesse regionale ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo e favorirne il processo dimensionale, con lo scopo di cedere successivamente tali titoli a terzi, anche mediante l'ingresso delle imprese emittenti nei mercati ufficiali dei capitali. L'assunzione di partecipazioni di minoranza nel capitale di un'impresa da parte della Fidi Toscana SpA dovrà avvenire contestualmente all'assunzione di partecipazioni di minoranza nel capitale della medesima impresa da parte di uno o più società di intermediazione finanziaria.

La Fidi SpA non può garantire e assumere contestualmente partecipazioni di minoranza o prestiti obbligazionari convertibili nella medesima impresa.

La Fidi Toscana SpA concede prestiti partecipativi a imprese di minori dimensioni costituite in forma di società di capitali, operanti nei settori di interesse regionale ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, anche con le modalità previste dall'art. 35, comma 2, 3 e 4 della L. 5 ottobre 1991, n. 317.

La Fidi Toscana SpA può assumere partecipazioni in società finanziarie aventi un oggetto sociale analogo o affine al proprio, nonché costituite ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 ottobre 1991 n. 317.

Il Consiglio Regionale, di norma annualmente, delibera direttive per la Fidi Toscana SpA in merito alla prestazione di garanzia su assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari convertibili, in merito all'assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari convertibili, in merito alla concessione di prestiti partecipativi e in merito all'assunzione di partecipazioni in società finanziarie indicate al precedente comma, intese a stabilire i criteri di selezione degli interventi in relazione alle indicazioni contenute nel programma regionale di sviluppo e negli altri atti della programmazione regionale.

Nell'ambito di tali direttive la Giunta regionale indirizza l'attività dei rappresentanti della Regione nel Consiglio Amministrazione della Fidi Toscana SpA".

ARTICOLO 4

Al primo comma dell'art. 5 della LR 5 giugno 1974 n. 32 sono aggiunte le parole:

"al netto di quanto impegnato per assumere partecipazioni di minoranza e prestiti obbligazionari convertibili e per

concedere prestiti partecipativi".

ARTICOLO 5

Dopo l'articolo 9 della LR 5 giugno 1974 n. 32 sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 9 bis

(Rilascio delle garanzie su assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari convertibili il cui importo massimo iniziale sarà fissato con apposito provvedimento dal Consiglio Regionale.)

Per il rilascio delle garanzie in favore dei soggetti che intendano assumere partecipazioni di minoranza e prestiti obbligazionari convertibili, secondo le modalità fissate nelle convenzioni di cui al successivo art. 9 quater, la Fidi Toscana SpA utilizza le disponibilità provenienti dal fondo costituito ai sensi della presente legge.

L'entità del fondo è determinata con delibera del Consiglio Regionale.

Il fondo è alimentato dai contributi della Regione Toscana, a valere anche sulle risorse messe a disposizione a tale scopo dalla Comunità Europea, dai contributi volontari degli altri soci della Fidi Toscana SpA e dai contributi dei soggetti beneficiari della garanzia indicati al successivo art. 9 ter.

Il contributo della Regione Toscana è determinato annualmente con la legge di bilancio. Gli interessi maturati sul fondo, al netto delle spese di gestione, sono destinati all'incremento del fondo stesso.

In caso di liquidazione del fondo le disponibilità residue, una volta liquidate le perdite, verranno restituite ai soci in proporzione ai contributi versati".

"Art. 9 ter

(Contributi dei soggetti beneficiari)

Per le prestazioni di garanzia a fronte dell'assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari convertibili, il soggetto beneficiario è tenuto a versare alla Fidi Toscana SpA un contributo che, al netto delle spese di gestione, sarà destinato a alimentare il fondo previsto dall'art. 9 bis.

Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente l'entità del contributo, sulla base dei criteri definiti dal Consiglio Regionale".

"Art. 9 quater
(Convenzioni)

La Fidi Toscana SpA stipulerà con i soggetti interessati ad assumere partecipazioni di minoranza e prestiti obbligazionari convertibili una convenzione, con la quale verranno definite le condizioni della garanzia e in particolare:

- la quota dell'eventuale perdita a carico del fondo indicato all'art. 9 bis;
- le modalità di definizione e di liquidazione della perdita;
- la determinazione del volume di partecipazioni e di prestiti obbligazionari convertibili garantiti dal fondo indicato all'art. 9 bis, espresso come un multiplo di questo".

ARTICOLO 6

Al secondo comma dell'art. 10 della LR 5 giugno 1974 n. 32 del penultimo alinea, sono aggiunti i seguenti alinea:

- "- stabilire l'entità del contributo relativo alla concessione della garanzia su assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari convertibili;
- deliberare la concessione della garanzia su assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari convertibili, deliberare l'assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari convertibili, deliberare la concessione di prestiti partecipativi;
- dettare istruzioni per il funzionamento del Comitato Tecnico Partecipazioni".

ARTICOLO 7

L'art. 11, primo comma, terzo alinea della LR 5 giugno 1974 n. 32 e' integrato come segue, aggiungendo dopo la parola "competenza" le seguenti parole:

"Ciascuna Provincia puo' designare di volta in volta, su richiesta del Comune, un rappresentante del Comune interessato, per favorire una maggiore conoscenza del problema specifico".

L'art. 11, primo comma della LR 5 giugno 1974 n. 32 quarto alinea, e' sostituito come segue:

"3 esperti designati dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con criteri di rappresentanza territoriale, i quali partecipano alle sole sedute concernenti l'esame delle domande di imprese che

insistono nel territorio di competenza".

ARTICOLO 8

Dopo l'art. 14 della LR 5 giugno 1974 n. 32 e' aggiunto il seguente articolo:

"Art. 14 bis
(Comitato Tecnico partecipazioni)

Il Comitato Tecnico Partecipazioni ha il compito di esaminare le domande di garanzia su assunzioni di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari convertibili, le domande di assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari convertibili, le domande di prestiti partecipativi, sulla base della documentazione trasmessa dal soggetto richiedente, raccogliendo, anche tramite le associazioni di categoria, tutte le informazioni che ritiene opportuno acquisire per una migliore valutazione della richiesta.

Il Comitato Tecnico Partecipazioni esprime altresì un parere motivato per la concessione della garanzia su assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari convertibili, per l'assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari convertibili e per la concessione di prestiti partecipativi.

Fanno parte del Comitato Tecnico Partecipazioni:

- il Presidente, designato dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, industria, artigianato, agricoltura della Toscana;
- due esperti per ogni categoria economica, designati dalle associazioni di categoria, i quali partecipano alle sole sedute concernenti l'esame delle domande di imprese operanti nei rispettivi settori di competenza. Gli esperti sono designati dalle associazioni di categoria che partecipano alla Società'. Nel caso in cui per una stessa categoria vi siano più di due associazioni, la designazione avviene secondo un criterio di rotazione;
- un esperto designato da ogni istituto o azienda di credito rappresentato nel Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni di segreteria del Comitato Tecnico Partecipazioni sono assolte da un dipendente della Società'.

Tutti i membri del Comitato Tecnico Partecipazioni sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società' e restano in carica tre anni.

Alle sedute del Comitato Tecnico Partecipazioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante del soggetto da

garantire che intende assumere partecipazioni di minoranza e prestiti obbligazionari convertibili nonche' il Direttore Generale della Fidi Toscana SpA o un suo delegato".

ARTICOLO 9

Dopo l'art. 14 bis della legge regionale 5-6-194, n. 32 e successive modificazioni e' inserito il seguente capo:

"Capo III

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON IMPRESE ARTIGIANE

Dopo l'articolo 14 bis, della legge regionale 5-6-1974, n. 32 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 14 ter

(Associazione in partecipazione)

La Fidi Toscana SpA e' autorizzata a stipulare contratti di associazione in partecipazione con imprese di associazione in partecipazione con imprese artigiane, che effettuino investimenti volti ad introdurre innovazioni di processo o di prodotto".

"Art. 14 quater

(Caratteristiche del contratto)

Il contratto di associazione in partecipazione e' stipulato ai sensi degli artt. 2549 e seguenti del codice civile e definisce i diritti e gli obblighi dell'associato (Fidi Toscana SpA e dell'associante (impresa artigiana), fermo restando che la gestione dell'impresa o dell'affare spetta esclusivamente all'associante ai sensi dell'art. 2552 del codice civile".

"Art. 14 quinquies

(Investimento)

La stipula del contratto di associazione in partecipazione avviene contestualmente all'effettuazione, da parte dell'associante, di un investimento volto ad introdurre innovazione di processo o di prodotto.

Sono comunque ammissibili le spese di investimento concernenti:

- a) impianti specifici, macchinari, strumentazione, attrezzature;
- b) hardware e software;
- c) licenze e brevetti;
- d) progetti di ricerca;
- e) marketing operativo e strategico;

- f) programmi di penetrazione commerciale all'estero;
- g) formazione del personale necessaria per la realizzazione e il funzionamento degli investimenti sopra indicati".

"Art. 14 sexies
(Procedure)

Il Consiglio di Amministrazione della Fidi Toscana SpA delibera la stipula dei contratti di associazione in partecipazione.

Il Comitato Tecnico partecipazioni esamina le richieste di associazione in partecipazione sulla base della documentazione trasmessa dall'associante, raccogliendo, anche tramite le associazioni di categoria tutte le informazioni che ritiene opportuno acquistare.

Il Comitato Tecnico Partecipazioni esprime altresì un parere motivato per la stipula dei contratti di associazione in partecipazione.

Alle sedute del Comitato Tecnico Partecipazioni indicate dal precedente comma del presente articolo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale o un suo delegato.

"Art. 14 septies
(Direttive)

Il Consiglio Regionale, di norma annualmente, delibera direttive per la Fidi Toscana SpA in merito alla stipula dei contratti di associazione in partecipazione ai sensi della presente legge, intese a stabilire i criteri di selezione degli interventi in relazione alle indicazioni contenute nel programma regionale di sviluppo e negli altri atti della programmazione regionale. Nell'ambito di tali direttive la Giunta Regionale indirizza l'attività dei rappresentanti della Regione nel Consiglio di Amministrazione della Fidi Toscana SpA".

ARTICOLO 10

Prima dell'art. 16 della Legge regionale 5-6-74, n. 32 e successive modificazioni, e' inserito il seguente capo:

"CAPO IV
ORGANI SOCIETARI

L'art. 16 della LR 5 giugno 1974, n. 32 e' cosi' sostituito:

"Art. 16
(Nomina dei membri degli organi societari)

Lo Statuto della Società determinerà il numero degli amministratori - comunque non inferiore a undici e non superiore a quindici - e dei sindaci.

La nomina di cinque amministratori, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente è riservata al Consiglio Regionale ai sensi degli artt. 2458 e 2459 del Codice Civile.

Gli amministratori, i sindaci e il Direttore Generale sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità e competenza definiti dal DPR 27 giugno 1975 n. 350 e dell'art. 9 del DL 3 maggio 1991 n. 143 convertito con modificazioni in L. 5 luglio 1991 n. 197".

ARTICOLO 11

(Dopo l'art. 20 della legge regionale 5-6-1974, n. 32, è aggiunto il seguente:)

"Art. 21
(Disposizione finale)

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per l'adeguamento dello Statuto dalla Fidi - Toscana SpA alle norme della presente legge".